

STATUTO

Articolo 1

È costituita un'Associazione denominata "NOVUM CANTICUM".

Articolo 2

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha come scopo quello di creare UN CORO POLIFONICO.

Per realizzare lo scopo sociale l'Associazione potrà intraprendere qualsiasi attività, non escluso l'eventuale strumentale svolgimento di attività economiche di natura commerciale nell'ambito delle linee programmatiche fissate dall'assemblea dei soci.

Dette attività economiche potranno essere svolte soltanto in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque se finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Tirano (SO) VIA della REPUBBLICA, 18. Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione sarà quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in qualità di socio persone fisiche, imprese, società, enti, e/o associazioni che possono garantire con la loro esperienza un sicuro apporto al conseguimento dello scopo dell'Associazione.

La domanda d'ammissione, sottoscritta da almeno due soci presentatori, deve essere diretta al Presidente dell'Associazione e deve contenere le seguenti indicazioni:

- L'adesione incondizionata allo scopo dell'associazione.
- La condivisione delle finalità istituzionali.
- L'impegno a prestare gratuitamente la propria opera in favore dell'associazione.

Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo e, in caso di mancata unanimità ai sensi dell'articolo 18, decide l'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria.

Nell'Associazione, che riconosce la pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona, i soci hanno i seguenti diritti/doveri:

- Versare la quota associativa.
- Rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
- Votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
- Tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- Partecipare alle attività promosse e concordate dall'Associazione.
- Avere accesso agli atti ed ai registri dell'Associazione stessa
- Fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione.

- Dimettersi in qualunque momento senza nessun onere a proprio carico se non la restituzione del materiale didattico e quant'altro in uso appartenente all'Associazione.

Tutti i componenti del coro devono essere soci e sono tenuti al rispetto del regolamento.

Per i minorenni la domanda di ammissione deve essere controfirmata dai genitori, che li rappresentano nei confronti dell'Associazione.

Articolo 6

I soci cesseranno dalla loro qualità sia per dimissioni e sia per esclusione su analoga deliberazione dell'Assemblea straordinaria a termini dell'art. 11.

L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo quando il comportamento del socio risulta incompatibile con le finalità, i principi ed i doveri elencati nelle norme del presente statuto.

Il socio escluso potrà ricorrere contro la deliberazione chiedendo un contraddittorio davanti al Consiglio dei Probiviri.

Articolo 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquistati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dai frutti del patrimonio;
- b. dalle quote associative dei soci;
- c. dai contributi finanziari dei soci, di persone fisiche, di imprese, società, enti e associazioni;
- d. dai proventi relativi all'attività dell'Associazione.

Articolo 8

L'anno sociale o finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Consiglio dei Probiviri.

Assemblea dei soci

Articolo 10

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese d'aprile d'ogni anno.

Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o presso altro luogo purché in Provincia di Sondrio.

L'Assemblea dei soci provvede:

- a. ad approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
- b. ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Probiviri;
- c. a deliberare le eventuali indennità o compensi da corrispondere agli amministratori;
- d. a deliberare l'ammontare della quota di adesione dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando lo richiedesse almeno un terzo dei soci. Dovrà altresì essere convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

- a. modificazione dello statuto sociale;
- b. adozione o modificazione del regolamento;
- c. scioglimento dell'Associazione;
- d. esame della richiesta di ammissione di nuovi soci, trasmessa dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 18 per non raggiunta unanimità dei voti;
- e. espulsione dei soci ai sensi dell'art. 6.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno tre quarti dei soci.

In seconda convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci. In ambedue i casi, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 12

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta da spedirsi almeno otto giorni prima con precisato il luogo il giorno e l'ora nonché la materia da trattare.

Articolo 13

Le assemblee sono presiedute normalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice - Presidente; in mancanza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età ad eccezione delle assemblee ordinarie in cui si rieleggono i membri del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Probiviri. In tale occasione sarà nominata, tra i soci non candidati presenti, una commissione elettorale composta da un Presidente, un Segretario e due scrutatori che adempirà a tutti gli atti elettivi necessari.

Articolo 14

Nelle assemblee sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.

Consiglio Direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra le liste dei soci candidati e si compone da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri di cui almeno quattro rappresentanti le voci del coro.

Le liste dovranno essere presentate al Presidente almeno tre giorni prima dell'assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo può designare, tra i suoi membri, uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nel rispetto delle norme di legge e di Statuto.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo:

- a. provvede al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo statuto e dalle leggi vigenti e non riservati tassativamente all'assemblea;
- b. predispone il Bilancio d'Esercizio e quello di Previsione;
- c. provvede alla nomina, sospensione e revoca di tutto il personale dipendente dell'Associazione;
- d. delibera la nomina del DIRETTORE del coro;
- e. delibera di avvalersi di eventuali consulenze tecniche e collaborazioni artistiche esterne;
- f. delibera all'unanimità sull'ammissione dei nuovi soci e sulle eventuali dimissioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione sarà fatta mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno cinque giorni contenente l'ordine del giorno della seduta.

Articolo 18

Le adunanze del Consiglio Direttivo si ritengono valide se v'intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sul punto f) dell'art. 16 sono adottate all'unanimità dei presenti; in mancanza dell'unanimità l'eventuale ammissione o dimissione è demandata all'assemblea straordinaria.

Articolo 19

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare la firma sociale ad altri membri del Consiglio Direttivo per determinati incarichi.

Articolo 20

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento dello

stesso.

Articolo 21

Il Segretario redige ed aggiorna tutti gli atti che riguardano l'Associazione.

Articolo 22

Il Direttore è nominato fra persone di provata capacità e gli è affidata la direzione tecnica ed artistica del coro. L'accettazione dell'incarico comporta il divenire socio con la possibilità di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo con diritto ad esprimere il proprio parere consultivo.

Articolo 23

Il membro del coro è il socio che partecipa in prima persona alle lezioni preparatorie ed alle esibizioni della corale.

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, anche fra non soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 25

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione ed i soci, gli Amministratori, ed i Liquidatori in dipendenza ed in relazione alle esecuzioni ed interpretazioni del presente Statuto, ad eccezioni delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite al giudizio ed alla decisione del Consiglio dei Probiviri.

Il consiglio dei Probiviri giudicherà inappellabilmente secondo equità, senza formalità di procedura e pronuncerà il suo lodo come amichevole compositore.

Articolo 26

Decidendo i soci in tempo e per qualsiasi causa si sciogliere l'Associazione l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione.
Il patrimonio residuo sarà destinato ad uno o più enti o associazioni con fini analoghi a quelli indicati nel presente Statuto.

Articolo 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.